

zia giudiziaria, secondo le norme dellate dal Codice di procedura penale.

(Fatta doppia prova e controprova, l'emendamento è respinto.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Castellano. . . .

PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perdoni, la discussione è chiusa su tutte le proposte.

PANATTONI. Proporrei un nuovo emendamento alla redazione della Commissione.

PRESIDENTE. Prima si voterà l'emendamento Castellano e poi avrà la parola per proporre il suo.

Il deputato Castellano propone di sopprimere le parole: di un ufficiale di pubblica sicurezza.

Pongo ai voti questo emendamento.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare per proporre il suo emendamento.

PANATTONI. L'articolo 15, quale è proposto dalla Commissione, dice che si faranno le visite e le perquisizioni domiciliari coll'intervento dell'autorità giudiziaria, ed in mancanza di essa, con quegli ufficiali che il medesimo articolo indica come supplenti.

Così dicendo l'articolo, potrebbe dubitarsi che gli agenti della finanza fossero quelli che hanno la guida e la direzione delle visite domiciliari e delle perquisizioni.

Questo ripugna alle regole ed alle convenienze giudiziarie, e non presenterebbe adeguatamente le garanzie del domicilio e della proprietà. Quante volte è invitata l'autorità giudiziaria a prender parte ad un atto quale è quello della perquisizione e della visita, essa ne assume di necessità la direzione. Ond'è che, ove si dice: coll'intervento, affinché non s'intenda una presenza passiva, io propongo che si dica: sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, con quel che segue.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni propone che, invece delle parole: coll'intervento, ecc., si dica: sotto la direzione dell'autorità giudiziaria.

DE CESARE, relatore. La Commissione respinge anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

PANATTONI. Domando la parola.

Vorrei osservare su questo troppo reciso e laconico rifiuto della Commissione, che a respingere una proposta ci vuole una ragione impellente.

PATERNOSTRO. Domando la parola.

PANATTONI. Qual ragione milita dunque contro la convenienza di prevenire la meschina figura, a cui non vorrei esposta mai l'autorità giudiziaria, specialmente dirimpetto alle regole dell'istruzione preliminare che sono comuni a tutte le nazioni, e per le quali l'autorità superiore prende sempre la prima parte negli atti giudiziari?

Quindi insisto nel mio emendamento, se non sento analoghe spiegazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Paternostro.

PATERNOSTRO. Faccio osservare che nei casi di verbalizzazione, nei casi di visita domiciliare, è stabilito che l'autorità superiore è quella che è chiamata ad assumere la direzione.

Ora, se l'autorità giudiziaria è chiamata ad una visita domiciliare, non sarà certo l'agente doganale che avrà la direzione.

Credo quindi che i timori dell'onorevole Panattoni a questo riguardo non sono menomamente fondati. I legisti che siedono nella Camera diranno tutti che, nel caso di concorrenza di varie autorità, è sempre l'autorità superiore che piglia la direzione.

MANNA, commissario regio. Non ho che a far eco alle parole dell'onorevole Paternostro, perchè colle parole: intervento dell'autorità giudiziaria si esprime tutto.

L'autorità giudiziaria non interviene se non per dare autorità alla procedura e per regolarla, nè potrebbe fare meno di questo. Parlare di direzione dell'autorità sarebbe per lo meno una maniera impropria e insolita di parlare. Invece intervento significa appunto quello che desidera l'onorevole Panattoni; significa: presenza e direzione. È questo il linguaggio solito in questi casi.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha la parola.

SANGUINETTI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Il deputato De Cesare ha facoltà di parlare.

DE CESARE, relatore. Io ho respinto puramente e semplicemente l'emendamento dell'onorevole Panattoni, onde non prolungare questa discussione d'emendamenti. Ma, giacchè egli chiede una risposta, io gliela darò.

Io credo che l'onorevole Panattoni sia stato mosso da un motivo che trova il suo riscontro solamente nell'alta politica. Forse perchè dall'Europa libera e civile sono stati eliminati gl'interventi politici e militari negli Stati stranieri per ragione di nazionalità ei vuole applicare questa teoria alle leggi interne ed eliminare l'intervento dell'autorità giudiziaria.

La parola intervento ha dovuto toccare un poco l'onorevole Panattoni. Ma intervento di autorità giudiziaria in tutte le nostre leggi non significa altro se non che il giudice debba procedere secondo il suo ufficio e le sue attribuzioni; che il giudice debba fare il verbale, e in mancanza di esso, il supplente giudiziario.

Quindi l'autorità giudiziaria non sarà chiamata per assistere al procedimento della sorpresa del contrabbando, della visita domiciliare come un semplice testimonio o come una figura inutile, ma sibbene per operare, per agire, per verbalizzare.

Ecco quanto io credo che si possa e debba rispondere all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Dietro queste spiegazioni, giacchè tutti sono concordi nella sostanza, non ho più interesse ad insistere per la mutazione delle parole.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà approvato l'articolo 15.

(La Camera approva.)

« TITOLO V. DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE. — Art. 16. Enumerazione delle pene. — I contravventori alla presente legge possono essere puniti:

« 1° Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione e degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

« 2° Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

« 3° Col pagamento di una multa non minore di L. 5 e non maggiore di L. 200;

« 4° Colla destituzione dei rivenditori autorizzati. »

PLUTINO. Domando la parola.

È in arbitrio degli agenti doganali infliggere cumulativamente queste pene? L'articolo non è chiaramente espresso; qui non se ne capisce niente.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.